



*Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia-Romagna
Sezione di Parma*



*Inaugurazione
dell'anno giudiziario 2023*

Parma, 24 febbraio 2023

**INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2023**

**Relazione del Presidente
Italo Caso**

INDICE

1. SALUTI E INTRODUZIONE

2. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE

3. DATI NUMERICI

4. NUOVA SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

5. ASPETTI ORGANIZZATIVI

6. EVOLUZIONE DELLA SEZIONE STACCATA

7. CONCLUSIONI

APPENDICE

– TAVOLE STATISTICHE E GRAFICI

1. SALUTI E INTRODUZIONE

In apertura della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023, anche a nome dei Magistrati e del Personale amministrativo, porgo un cordiale saluto alle Autorità convenute, agli Avvocati delle Amministrazioni e del libero Foro, alle Personalità che ci onorano con la loro gradita presenza, a quanti sono oggi qui riuniti.

Ringrazio della partecipazione la Collega Consigliere di Stato Cecilia Altavista, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Questa cerimonia, che vede intervenuti quanti così dimostrano di avere attenzione e fiducia nei confronti della Giustizia amministrativa, sarà necessariamente contrassegnata da sobrietà e tempi contenuti, vista la prudenza che ragioni di ordine sanitario inducono oramai a privilegiare nelle occasioni di incontro collettivo, in linea peraltro con la raccomandazione da ultimo formulata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa a proposito di tale solenne circostanza. Del resto, le "Linee guida" dettate nel 2019 dallo stesso Consiglio circa le modalità di svolgimento di simili cerimonie chiariscono che *"... Le relazioni di apertura [...] devono trattare prevalentemente dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, delle questioni più significative trattate nell'anno passato decorso, degli indirizzi giurisprudenziali e delle sentenze più rimarchevoli in una sobria e sintetica rappresentazione complessiva dell'attività svolta presso l'ufficio giudiziario di riferimento ..."* assicurando *"... sinteticità dei testi*

e continenza nei tempi ...”, così come concisi devono essere gli interventi orali programmati. E, allora, una cerimonia snella ed essenziale, se comunque in grado di assolvere la funzione di osservatorio del sistema “giustizia” nel contesto territoriale della sede giudiziaria interessata, consente di conciliare le varie esigenze indicate e risponde alle sue essenziali finalità.

Per quanto mi riguarda, si tratta della prima volta in veste di Presidente della Sezione staccata di Parma, essendo succeduto alla Presidente Panzironi, che fino all’agosto scorso ha guidato il tribunale gestendo la delicatissima fase delle “udienze da remoto” e delle altre misure organizzative rese necessarie in conseguenza della crisi pandemica che ha così gravemente colpito il nostro Paese negli ultimi anni. E’ davvero motivo di soddisfazione tornare in questa sede, dove ho potuto lavorare fino al gennaio 2012 in condizioni ideali, ricordando l’ottima organizzazione dell’Ufficio e anche la lealtà e la correttezza del Foro locale; fattori che, invero, ho ritrovato nella mia nuova esperienza, così vedendo agevolato il reinserimento, naturalmente in una posizione diversa dalla precedente, e potendo perciò apprezzare Colleghi competenti e disponibili e Personale amministrativo attento e affidabile, oltre ad Avvocati consapevoli dell’importanza della funzione svolta e della centralità del ruolo che l’ordinamento riconosce loro.

Sento di dover ringraziare quanti, in un modo o nell’altro, stanno assecondando le mie necessità, ben consapevole delle responsabilità in tal modo assunte e dell’obbligo che mi compete di soddisfare per quanto possibile le aspettative degli utenti del “servizio giustizia”.

2. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE

Quanto agli orientamenti seguiti dalla Sezione nella definizione delle questioni più rilevanti, mi sembra doveroso riassumerli nel seguente modo.

In materia di “edilizia”, come è noto, era da tempo affermato il principio per cui la *vicinitas*, ossia l’esistenza di uno stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento edilizio, fosse circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione ad agire che dell’interesse al ricorso, senza la necessità di allegare e provare uno specifico pregiudizio per il ricorrente in conseguenza dell’attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo. Messo in discussione tale indirizzo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – con sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021 – ha chiarito che, nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza dell’interesse al ricorso, da intendere come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato, mentre il criterio della *vicinitas* vale solo quale elemento di individuazione della legittimazione ad agire. E di tale rigoroso orientamento, che supera quello tradizionale, la Sezione ha fatto applicazione con le sentenze n. 280 del 6 ottobre 2022 e n. 332 del 22 novembre 2022 (in entrambi i casi est. Bonetto).

Un contenzioso significativo ha riguardato, poi, i provvedimenti prefettizi preordinati alla prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nell’attività economica del territorio. Si tratta di un

fenomeno non episodico nella realtà emiliana, tanto più suscettibile di assurgere al rango di oggetto di domanda di tutela innanzi al giudice amministrativo se si considera che, per costante giurisprudenza, simili misure implicano un apprezzamento discrezionale da parte dell’Autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, dovendo tale pericolo essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. Si tratta, quindi, di provvedimenti che hanno natura cautelare e preventiva, finalizzati ad assicurare una tutela anticipata nel campo del contrasto alle attività criminose, e in quest’ottica va attentamente accertata l’esistenza di elementi sintomatici dai quali, mediante un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia possibile evincersi il pericolo di intromissione da parte della criminalità organizzata. Il che è quanto la Sezione è stata chiamata a sindacare in una pluralità di casi, attenendosi – quale parametro generale – al principio per cui la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità di

stampo mafioso. Richiamo a tal fine, tra le ultime decisioni dell'anno trascorso, le sentenze n. 343 del 30 novembre (est. Bonetto) e n. 366 del 27 dicembre (est. Baraldi). Evidenzio, infine, che nel 2021, sul modello dell'istituto del 'controllo giudiziario delle aziende' facente capo al Tribunale competente per le misure di prevenzione, il legislatore ha introdotto una norma che investe il Prefetto del potere di emanare le *'misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale'*, sì che il Prefetto può non adottare l'interdittiva antimafia e disporre tali 'misure amministrative' quando l'agevolazione sia 'occasionale', in un'ottica di semplificazione, volta ad evitare che, nel caso di occasionalità, dapprima il Prefetto disponga l'interdittiva e poi il Tribunale di prevenzione disponga il controllo giudiziario; quindi, come è evidente, si cerca di favorire la più ampia applicazione degli strumenti di conservazione e di 'bonifica' delle imprese, evitandone l'eliminazione dal mercato in applicazione di un principio di proporzionalità, ovvero quando l'infiltrazione criminale si presenti allo stadio iniziale o comunque non abbia contaminato in maniera diffusa l'impresa e si ritenga agevolmente sterilizzabile.

Altra tematica che ha considerevolmente impegnato la Sezione è quella relativa alle c.d. "quote-latte". E' risaputo come, nel quadro dell'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le fonti comunitarie abbiano a suo tempo introdotto un sistema regolatorio, ora non più vigente, in forza del quale ciascuno Stato membro disponeva di un quantitativo totale garantito di

produzione lattiera (la 'quota nazionale'), che non poteva essere superato dalla somma dei quantitativi di riferimento individuali concessi ai produttori di latte nazionali (le 'quote individuali'); e, se la 'quota nazionale' era superata, la conseguenza per lo Stato membro era che i produttori che avevano contribuito ad oltrepassare la soglia globale dovevano versare un prelievo supplementare, da ripartire, appunto, tra quanti non avevano rispettato le proprie quote individuali. La principale questione insorta in questi anni, e ancora oggetto di controversie che si trascinano con l'Amministrazione statale, è legata alla circostanza che, più volte interpellata sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accertato contrastanti con la disciplina sovranazionale i criteri indicati dalle norme nazionali via via esaminate, a proposito delle preliminari operazioni di compensazione a carattere nazionale tra i produttori che avevano superato la quota loro assegnata e i produttori che, invece, non avevano sfruttato a pieno il quantitativo di riferimento individuale. Di qui, per gran parte dei ricorsi esaminati dalla Sezione, il dichiarato obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili. Cito, tra le numerose cause giunte a decisione, quelle oggetto delle più recenti sentenze n. 341 del 29 novembre 2022 e n. 363 del 20 dicembre 2022 (in entrambi i casi est. Bonetto).

Anche nel 2022 l'attività della Sezione è stata assorbita in parte rilevante dalle liti concernenti i cittadini extracomunitari e i relativi titoli di soggiorno, nelle varie forme previste dalla normativa in

materia. La particolarità della disciplina, oltre tutto interessata di recente da una specifica procedura di «regolarizzazione» ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. legge n. 77/2020), determina oramai da tempo un contenzioso che spesso si presenta frutto di mere irregolarità procedurali, se non di incomprensibili fraintendimenti circa gli elementi istruttori acquisiti o da acquisire al procedimento amministrativo, e comunque evidenzia la difficoltà di gestione di un fenomeno che per varie ragioni, anche di ordine normativo, le Amministrazioni non riescono a governare in tempi rapidi quanto al disbrigo delle relative pratiche, sì da favorire, da un lato, abusi di chi sfrutta la condizione di precarietà di tali soggetti, e da comportare, dall'altro lato, il moltiplicarsi e il protrarsi di controversie che potrebbero essere evitate, vien da dire, con un meno rigido modo di procedere, privilegiando – laddove possibile – il ricorrere delle condizioni sostanziali dettate dal legislatore.

Il peculiare “rito degli appalti”, da parte sua, ha favorito la rapida decisione della Sezione sui ricorsi che riguardavano le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Varie sono state le questioni in tale sede affrontate, come è del resto consueto in una materia così complessa e delicata, con soluzioni interpretative niente affatto scontate e, anzi, talvolta insoddisfacenti se confrontate con la legittima aspirazione a che la scelta del contraente privato avvenga alle condizioni tali da realizzare un giusto temperamento degli interessi in gioco. Il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, di cui a breve è prevista l'entrata in vigore, si presenta dichiaratamente

ispirato, tra gli altri, all'obiettivo di far sì che la concorrenza sia uno strumento effettivamente utile a realizzare il risultato di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preminente interesse della committenza e della collettività, ed è anche espressamente finalizzato ad accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti, per contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l'azione dell'amministrazione, il fenomeno della cd. 'burocrazia difensiva', che può generare ritardi o inefficienze nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti; e ciò, abbinato alla qualificazione dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato come criteri generali di interpretazione delle norme del codice, verosimilmente apre prospettive nuove agli operatori pubblici e in tal modo ne agevola e valorizza il compito, così come anche il sindacato del giudice amministrativo potrà presumibilmente avvalersi di chiavi di lettura più idonee allo scopo. Mi limito a tali osservazioni, estremamente sintetiche e parziali, non essendo questa la sede per una disamina del testo normativo in questione, il cui *iter* di approvazione è peraltro ancora in corso, sì da poter essere poi sottoposto a tutti gli approfondimenti del caso.

Venendo a singole pronunce del 2022, ne indico le seguenti a titolo meramente esemplificativo delle molteplici e variegate questioni giuridiche trattate:

- la n. 12 del 21 gennaio (est. Bonetto), in tema di "revisione prezzi" e di assenza di automatismo nell'aggiornamento del corrispettivo contrattuale stabilito tra le parti;

- la n. 30 del 10 febbraio (est. Bonetto), in tema di decadenza di preesistente autorizzazione all'esercizio di attività di gioco lecito per sua sopravvenuta contrarietà a norma entrata in vigore *ex post*, con legittima prevalenza delle esigenze pubblicistiche sottese alla disciplina sopraggiunta;
- la n. 41 del 15 febbraio (est. Baraldi), in tema di istanza di riesame del diniego di iscrizione nella c.d. "white list" e di conseguente obbligo dell'Autorità prefettizia di provvedere in presenza di documentate sopravvenienze da parte del soggetto interessato;
- la n. 57 del 9 marzo (est. Baraldi), in tema di limite percentuale del subappalto nelle concessioni di servizi pubblici;
- la n. 102 del 22 aprile (est. Baraldi), in tema di "sale giochi" e di c.d. 'effetto espulsivo' legato alla indisponibilità nel territorio comunale di aree idonee alla localizzazione di simili attività;
- la n. 138 del 20 maggio (est. Baraldi), in tema di legittimità, o meno, della esclusione dalla competizione elettorale per autenticazione della sottoscrizione del candidato resa in riferimento ad una mera fotocopia e non al documento recante la firma autografa in originale dell'interessato;
- la n. 140 del 21 maggio (est. Bonetto), in tema di modalità di computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso incidentale riguardante una gara d'appalto e di come si debba a tal fine tenere conto non solo del tempo impiegato dalla stazione appaltante per rendere accessibili gli atti richiesti dal concorrente ma anche del tempo che quest'ultimo ha speso per chiedere l'accesso;

- la n. 168 del 15 giugno (est. Bonetto), in tema di esercizio del potere di revoca in autotutela da parte dell'Amministrazione, quando il sopraggiunto nuovo assetto della normativa in materia renda non più conveniente od opportuna la decisione assunta con il provvedimento originario;
- la n. 200 del 1° luglio (est. Baraldi), in tema di ambito di operatività dell'art. 30 della legge Reg. Emilia-Romagna n. 20 del 2000, quanto in particolare al momento del venir meno dell'efficacia delle previsioni dello strumento urbanistico denominato "Piano operativo comunale" rispetto al "Piano urbanistico attuativo" prescritto dal primo;
- la n. 237 dell'8 agosto (est. Baraldi), in tema di blocco delle retribuzioni del personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2011/2013 e di conseguente sterilizzazione, ai fini economici, di tale periodo temporale anche per i docenti universitari;
- la n. 292 del 13 ottobre (est. Bonetto), in tema di irregolare convocazione dei consiglieri comunali per una seduta consiliare svolta in modalità telematica, a causa di disguido tecnico legato all'invio di un *link* errato agli interessati;
- la n. 316 dell'11 novembre (est. Caso), in tema di "accesso" dei concorrenti agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e, in particolare, in tema di valutazione della fondatezza dell'istanza di esibizione di un'offerta di altra concorrente contenente segreti tecnici o commerciali, a condizione della "stretta indispensabilità" della documentazione richiesta ai fini della tutela in giudizio delle proprie ragioni;

- la n. 354 del 12 dicembre (est. Bonetto), in tema di ambito di operatività dell'art. 1393 del Codice dell'ordinamento militare (riguardante i *"Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale"*) e di quali siano le condotte che derogano alla regola generale che vuole il procedimento disciplinare avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

3. DATI NUMERICI

Un rapido sguardo ora ai numeri dell'attività giurisdizionale, rinviando per un quadro completo alle tabelle e ai grafici allegati alla relazione.

Nel 2022 sono stati depositati 473 ricorsi, in deciso aumento rispetto all'anno precedente (+116), con un incremento pari al 32,5%; e, peraltro, ciò era avvenuto già nel 2021 (allora l'incremento era stato di 92 unità, pari al 34,7%), sì da risultare in due anni elevatosi di circa l'80% il numero delle controversie complessivamente instaurate. In termini assoluti, nel 2022, la crescita maggiore si registra per il settore dell'immigrazione, con liti più che raddoppiate; ma anche le cause scaturenti dalle misure prefettizie in tema di infiltrazione mafiosa, cui accennavo in precedenza, si presentano ben più numerose di quelle promosse nel 2021, così come sono cresciute le domande giudiziali proposte in materia di "edilizia e urbanistica" ed ha rappresentato una novità rispetto all'anno precedente il contenzioso presentatosi in materia elettorale. Circa le flessioni, invece, direi che il dato più

significativo riguarda gli “appalti pubblici”, soprattutto quelli di “servizi”.

Il rilevante maggior numero di ricorsi depositati nel 2022 ha evidentemente inciso sulle pendenze finali, visto che dai 596 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2021 si è passati ai 748 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2022, e ciò malgrado la definizione nel 2022 di una quantità di giudizi più alta di quanto era avvenuto nel 2021 e anche di quanto era avvenuto nel 2020. Il dato confortante, al momento, è che risulta di fatto esaurita la giacenza di ricorsi depositati anteriormente al 2020 e che quelli depositati nel 2020 rappresentano solo il 15% circa dell’intera pendenza, sicché andranno a questo punto concentrati gli sforzi per fronteggiare l’avvenuto recente incremento di contenzioso, nei limiti però che le esigue forze del tribunale consentiranno (tre soli magistrati in servizio, compreso chi vi parla).

Dicevo del buon risultato in termini di produttività, vista la pubblicazione di 310 sentenze (di cui 37 in forma semplificata) che hanno definito controversie, oltre a 334 ordinanze cautelari, a 51 ordinanze collegiali e a 43 decreti cautelari monocratici, per indicare i provvedimenti di maggiore impatto statistico. A ciò va aggiunta l’attività svolta dalla Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui è componente anche un avvocato, con l’emissione nel 2022 di un numero di provvedimenti pari a 22 unità.

Quanto alla tutela cautelare, rilevo interessante il dato relativo al fatto che più del 70% dei ricorsi depositati nel passato anno recasse, unitamente al ricorso introduttivo o con successiva domanda

autonoma o con motivi aggiunti, un'istanza ex art. 55 del codice del processo amministrativo. Il che risponde certamente all'esigenza di una risposta immediata del giudice per scongiurare il pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente assume di volta in volta subire in conseguenza dell'azione amministrativa asseritamente illegittima – e la speditezza del rito si presenta sicuramente in tal senso adeguata –, ma una simile iniziativa è anche di frequente lo strumento per la ricerca di una più rapida definizione del giudizio nel merito, con l'adozione di una sentenza in forma semplificata o con la fissazione di una udienza pubblica di trattazione della causa in tempi ravvicinati; così, perciò, si spiega anche l'elevato numero di istanze cautelari. E, al tempo stesso, si registra in non pochi casi che, dopo l'esito negativo della domanda cautelare, non venga sollecitata la trattazione del "merito", indice del fatto che la soluzione offerta nella fase cautelare dà alla situazione controversa un assetto reso stabile anche dal basso tasso di riforma in appello di simili ordinanze (nel 2022, infatti, si registrano solo 17 casi in cui il giudice di secondo grado ha riformato pronunce cautelari della Sezione). In termini numerici, infine, il già indicato peso quantitativo delle ordinanze cautelari testimonia la consistente azione del Tribunale, rivelatrice di un elevato tasso di effettività di tutela giudiziale indotta dal tempestivo intervento del giudice sia in sede monocratica sia in sede collegiale.

A proposito degli 'appelli', si è già detto dei soli 17 casi in cui il giudice di secondo grado ha riformato pronunce cautelari della Sezione, mentre il numero di quelli respinti risulta pari a 33 unità; con

un dato complessivo, come si rileva dalla tabella allegata, che evidenzia peraltro il numero ridotto delle liti per le quali il giudice d'appello è stato adito. Circa le sentenze, poi, gli appelli risultano accolti in 18 casi a fronte delle 72 pronunce complessivamente rese in proposito dal Consiglio di Stato, anche qui emergendo il carattere decisamente contenuto di quello che potremmo chiamare il «tasso di riforma» delle decisioni della Sezione. Un ulteriore dato, infine, riguarda gli appelli proposti avverso pronunce della Sezione, in aumento rispetto all'anno precedente sia per le sentenze (54 contro 35) sia per le ordinanze (54 contro 33), tendenza che naturalmente si spiega anche con l'incremento delle decisioni del giudice di primo grado e che, comunque, va letta nel suo reale valore alla luce di quanti poi sono effettivamente i casi di riforma della pronuncia appellata.

4. NUOVA SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

Il 15 giugno 2022 è stato sottoscritto e il 15 settembre 2022 è stato approvato il contratto di locazione dell'immobile che diverrà la nuova sede di questo Ufficio giudiziario. Si tratta di fabbricato ubicato in via del Conservatorio, con i previsti lavori di completamento oramai in fase di ultimazione, sì da esserne prossima la consegna.

Siamo dunque giunti alla conclusione di un lungo percorso, dopo la scadenza del rapporto locatizio dell'attuale sede fin dal giugno 2018 e la difficoltosa ricerca di una diversa soluzione. Per riassumere, non concretizzatasi inizialmente l'ipotesi di assegnazione in uso di un bene

demaniale ed avuto esito negativo la dettagliata richiesta inviata a varie amministrazioni ed enti pubblici, si è poi provveduto a rendere nota la ricerca di un immobile in locazione passiva ad uso ufficio pubblico con inserzione dell'avviso sul sito informatico della Giustizia Amministrativa, avviso però andato deserto; dopodiché, accertata ancora una volta l'indisponibilità di immobili demaniali adeguati alle esigenze del tribunale, si è valutata positivamente la proposta relativa all'immobile di via del Conservatorio, pervenuta dalla società Gespar Conservatorio S.p.A. in qualità di titolare del diritto d'uso di detto immobile perché concessionaria del Comune di Parma, e l'esito favorevole della verifica di congruità del canone di locazione da parte dell'Agenzia del Demanio ha infine consentito la conclusione del relativo *iter*, naturalmente con il determinante concorso degli Uffici centrali della Giustizia Amministrativa e con l'adempimento di tutte le formalità procedurali conseguenti.

Delle relative operazioni si è occupata in prima persona la dott.ssa Lucia Guglielmi, Segretario Generale di questa Sezione fino al 31 dicembre 2022, ed è giusto perciò ringraziarla pubblicamente per l'impegno e la dedizione dimostrati nell'assolvere il non agevole compito di cui era investita. Ora toccherà al nuovo Dirigente, dott. Maurizio Colica, curare la fase successiva di consegna dell'immobile e di organizzazione della nuova struttura, ma sono fiducioso che andrà tutto per il meglio, avendo potuto già apprezzare le sue qualità e sapendo che si avvarrà di personale amministrativo che ha efficacemente coadiuvato il precedente dirigente.

Ciò non toglie che lasciare “Palazzo Pallavicino”, che ospita la sede della Sezione staccata di Parma fin dalla sua istituzione, emoziona in modo particolare quanti di noi hanno per anni identificato come la nostra casa una così raffinata espressione del patrimonio monumentale di questa città. Una tanto prestigiosa aula di udienza non teme confronti con altre realtà del mondo giudiziario e rimarrà sicuramente nel cuore di chi vi ha svolto il proprio lavoro godendo dei pregi artistici che contraddistinguono lo storico edificio che al momento ancora ci accoglie.

5. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Vorrei a questo punto dedicare una parte della relazione al personale, togato e amministrativo, in servizio presso il Tribunale.

Mi pare doveroso evidenziare che, come già sottolineato negli anni precedenti in analoga circostanza, i magistrati assegnati sono solo tre, compreso il presidente, e che ciò, per trattarsi del numero minimo per comporre un collegio giudicante, è evidentemente fonte di rischio di disservizi; in passato si è, infatti, verificata più volte la necessità di dover chiedere l'applicazione di magistrati di altre sedi, con le inevitabili difficoltà legate a tale operazione. Evidentemente, poi, una così ridotta presenza di personale togato rende difficoltosa ogni iniziativa volta a contrastare il fenomeno dell'incremento di contenzioso, della cui entità vi ho già detto. Ringrazio quindi i colleghi Jessica Bonetto e Massimo Baraldi per l'impegno professionale

profuso e per i risultati che hanno contribuito a far raggiungere, oltre che per la disponibilità costantemente dimostrata sin dal mio arrivo alla guida della Sezione.

Come vi dicevo, fino al 31 dicembre 2022 ha operato quale Segretario Generale la dott.ssa Lucia Guglielmi, ora passata ad altro incarico. Debbo riconoscerle di avere garantito la massima e fruttuosa collaborazione nella conduzione dell'Ufficio giudiziario e la retta gestione della nostra organizzazione interna, ivi compreso il non agevole compito di governo del personale, con risultati positivi da ascrivere alla capacità di assolvimento dell'incarico dirigenziale in modo assolutamente diligente e competente. Dal 2023 le relative funzioni sono state assunte dal dott. Maurizio Colica, cui naturalmente dò un caloroso benvenuto, convinto che l'avvicendamento darà continuità alla ottimale amministrazione degli anni precedenti.

Un altrettanto sentito elogio esprimo al personale amministrativo. Sono ben consapevole dello scrupoloso contributo che ciascun dipendente garantisce al Tribunale e della sensibilità costantemente dimostrata in vista del migliore esercizio dell'attività che ci compete, giovandosene naturalmente gli Avvocati e gli utenti, che – come da tradizione di questo Ufficio giudiziario – fruiscono di interlocutori cortesi e attenti alle loro esigenze. Al momento sono in servizio sette unità di personale, in numero inferiore alla dotazione organica di nove unità; in particolare, la carenza riguarda il profilo di “assistente”, essendo stato da poco assegnato un “assistente informatico”. In ogni caso, come dicevo, il rapporto tra qualità del

lavoro svolto e risorse applicate mantiene livelli elevati, indice di senso di appartenenza all'Istituzione e di coscienza dei valori di efficienza e qualità del servizio da rendere alla collettività; il che, è corretto ricordarlo, si giova anche della circostanza che nella Giustizia Amministrativa l'informatizzazione delle procedure, afferenti le attività di supporto alla funzione giurisdizionale ma anche quelle amministrative in senso stretto, risulta ampiamente sperimentata e attuata già da diversi anni, sì che neppure gli aggravi gestionali generati dallo stato di emergenza sanitaria protrattosi fino al marzo 2022 hanno impedito agli Uffici di segreteria di mantenere valori adeguati di efficienza, non avendo subito le attività da loro rese alcun rallentamento di sorta.

Tutto ciò, del resto, trova inequivocabile e ufficiale conferma nell'esito positivo dell'ordinaria visita ispettiva effettuata nel corso dell'anno dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

6. EVOLUZIONE DELLA SEZIONE STACCATA

Mi avvio alla conclusione, prima però formulando l'auspicio che presto questa Sezione staccata si elevi al rango di Tribunale Amministrativo Regionale, assumendone la formale denominazione.

Chi mi ascolta resterà probabilmente sorpreso da quanto dico, perché – è vero – si presenta consolidata la convinzione che ogni regione non possa che comprendere nel proprio ambito territoriale un unico tribunale amministrativo, semmai dotato di sezioni dislocate in

sede diversa dal capoluogo regionale. Ma con altri sei Colleghi investiti della mia stessa funzione abbiamo condiviso l'idea di promuovere un simile adeguamento normativo della materia, visto che occorrerà naturalmente l'intervento del legislatore. E, in verità, si sono espressi favorevolmente anche autorevoli esponenti dell'Avvocatura, con un documento finale concordato all'esito di una riunione svoltasi lo scorso 18 gennaio, dopo un dibattito incentrato sostanzialmente sulla presa d'atto di una situazione oramai radicata da tempo. Il relativo verbale, sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti, è stato già trasmesso al Presidente del Consiglio di Stato e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per le valutazioni di loro competenza.

Preciso subito, per evitare fraintendimenti, che non ne deriverebbero maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratterebbe, infatti, del mero riconoscimento formale di quanto già le sezioni staccate rappresentano oramai da tempo nell'articolazione del giudice amministrativo di primo grado sul territorio nazionale.

Pur essendo state in origine configurate come strutture dipendenti *in toto* dalla sede del tribunale con sede nel capoluogo regionale, e quindi senza alcuna autonomia – donde la giusta denominazione di “sezioni staccate” –, esse tuttavia hanno poi di fatto acquisito nel tempo lo *status* di uffici giudiziari autonomi e indipendenti, con un proprio Presidente e con una ben delineata autosufficienza, sia quanto all'esercizio dell'attività giurisdizionale e all'organizzazione amministrativa sia sul piano finanziario e contabile.

E a tale assetto si è adeguato l'ordinamento di settore, sotto più aspetti, stabilizzando oramai il nuovo ruolo delle "sezioni staccate", come norme vuoi di rango legislativo vuoi di rango regolamentare, in via diretta o indiretta, hanno in questi anni rivelato in modo chiaro. Con l'unica eccezione, è doveroso segnalarlo, dell'art. 47, comma 2, del codice del processo amministrativo, a proposito del potere di decidere sulla competenza territoriale per le singole controversie all'interno della regione, potere riservato al Presidente del tribunale con sede nel capoluogo quando vi è l'eccezione di incompetenza sollevata da una delle parti della causa; su detta norma, è evidente, occorrerebbe allora intervenire per dare coerenza al sistema.

Si tratterebbe a questo punto di prendere atto di una realtà consolidata e di qualificare la Sezione staccata come autonomo Tribunale amministrativo. Né sembrano ravvisarsi preclusioni nella Costituzione repubblicana, il cui art. 125 prevede l'istituzione nella regione di organi di giustizia amministrativa di primo grado e quindi ammette più uffici giudiziari autonomi, oltre a far riferimento alla possibilità di istituzione di sezioni con sede diversa dal capoluogo regionale; il tutto, secondo una lettura necessariamente ispirata all'esigenza di garantire la massima funzionalità della giustizia amministrativa anche attraverso una sua adeguata articolazione sul territorio, assegnando al legislatore il compito di valutare quale sia la migliore ripartizione degli uffici giudiziari in ambito regionale, e quindi se prevedere più tribunali amministrativi e/o semplici sezioni dipendenti dai primi.

Vedremo se questa ipotesi si tradurrà in norme di legge che recepiscano quanto auspicato. Quel che è certo, e mi preme sottolinearlo, è che non ne scaturirebbe una *deminutio* per il tribunale amministrativo con sede nel capoluogo regionale, né si verificherebbe una dannosa frattura tra i due uffici giudiziari, che continuerebbero a collaborare proficuamente, così come la mia esperienza personale può testimoniare alla luce di quanto accaduto in questi ultimi mesi, per essere già nei fatti l'investitura della Sezione staccata quale Tribunale autonomo.

Mi permetto solo di aggiungere che Parma, con la sua grande tradizione storica e culturale, si arricchirebbe di un autonomo organo di giustizia amministrativa – perché così anche formalmente denominato –, tale da diventare un ulteriore elemento identificativo della Città.

7. CONCLUSIONI

Chiudo con l'augurio che, in continuità con il passato, questo Ufficio giudiziario prosegua la propria attività salvaguardando i valori fondamentali che debbono ispirarne l'azione, che decida nel rispetto della legge, in tempi ragionevoli e con piena autonomia e posizione di terzietà rispetto alle parti in causa. Come emerge dalle decisioni adottate, il Tribunale si confronta con temi di elevato livello sul piano giuridico e sociale, manifestando il proprio impegno nella definizione di controversie di tutto rilievo nel distretto territoriale di competenza,

impegno che persisterà nel tempo da parte di tutti noi, consapevoli della vitale funzione di cui siamo investiti.

Un ruolo essenziale, in questo quadro, viene naturalmente ricoperto dagli Avvocati, dei quali apprezziamo il valore nelle discussioni e nella lettura degli scritti difensivi, ma cui devo anche riconoscere grande correttezza nello svolgimento dell'attività defensionale. A loro chiedo uno sforzo ulteriore: non esitate a concentrare le vostre difese sulle questioni davvero dirimenti, consentendoci così di approfondire, anche in sede istruttoria, i soli aspetti effettivamente suscettibili di definire il giusto assetto degli interessi in controversia; il tutto, del resto, senza reali pregiudizi per le parti in contesa e, piuttosto, a vantaggio della rapidità delle decisioni, se è vero che di risposte di giustizia più immediate si avvantaggia la collettività tutta, nelle varie forme di cui essa si compone.

Al termine degli interventi che seguiranno questa mia relazione procederò alla dichiarazione di apertura dell'Anno Giudiziario 2023. Fin d'ora sono riconoscente delle osservazioni e dei contributi che saranno in tal modo offerti.

Grazie a tutti per la cortese attenzione.

TAVOLE STATISTICHE E GRAFICI
ANNO 2022


1. DATI GENERALI

	AL 31.12.2022	AL 31.12.2021	VARIAZIONE
1.A. RICORSI PENDENTI	748	596	+152

	2022	2021	VARIAZIONE
1.B. RICORSI DEPOSITATI	473	357	+116

1.C. RICORSI DEFINITI	2022	2021	VARIAZIONE
CON SENTENZA	277	252	+25
CON SENTENZA BREVE	37	19	+18
CON DECRETO DECISORIO	5	11	-6
CON ORDINANZA COLLEGALE	1	0	+1
CON ORDINANZA PRESIDENZIALE	0	2	-2
CON DECRETO PRESIDENZIALE	0	0	0
TOTALI	320	284	36

1.D. RICORSI DEPOSITATI/DECISI 2020 – 2021 – 2022		
ANNO	DEPOSITATI	DECISI
2020	265	255
2021	357	284
2022	473	320



1.E. DATI RELATIVI AI RICORSI RELATIVI A RITI SPECIALI			
2022	RICORSI DEPOSITATI	RICORSI PENDENTI	RICORSI DEFINITI
APPALTI	13	8	5
RITO EX ART. 119 CPA	4	3	1
ACCESSO	8	1	7
SILENZIO	2	0	2
OTTEMPERANZA	16	10	6

2. DATI RICORSI DEPOSITATI

2.A. RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA	TOTALE ANNO 2022	TOTALE ANNO 2021	VARIAZIONE
ACCESSO AI DOCUMENTI	8	2	6
AEROPORTI	0	2	0
AGRICOLTURA E FORESTE	0	4	-4
AIUTI DI STATO	0	0	0
AMBIENTE	6	10	-4
ANIMALI	0	0	0
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	1	-1
APPALTI NEL SETTORE DELLA DIFESA	0	1	-1
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	0	3	-3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	5	5	0
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	9	20	-11
APPALTI RELATIVI A BENI CULTURALI	1	0	1
APPALTI SANITA'	1	0	1
APPALTI SCUOLA	0	2	-2
ARMI	15	33	-18
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	2	0	2
AUTORITA' INDIPENDENTI	0	0	0
AUTORITA' PORTUALI	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	2	11	-9
AVVOCATI LIBERO FORO (RECUPERO SPESE LITE)	1	0	1
AZIENDA SANITARIA LOCALE	1	0	1
BANCHE	0	0	0
BENI CULTURALI	1	0	1
BENI PAESAGGISTICI	4	0	4
BORSA	0	0	0
CACCIA E PESCA	1	1	0
CALAMITA' NATURALI	0	0	0
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO	1	0	1
CARABINIERI	6	1	5
CIMITERI	0	2	-2
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	1	0	1
CIRCOLAZIONE STRADALE	1	0	1
CITTADINANZA	2	0	2
CLASS ACTION	0	0	0
COMMERCIO E ARTIGIANATO	1	0	1

COMUNE E PROVINCIA	6	6	0
CONCORSI	6	1	5
CONSORZI E COOPERATIVE	1	1	0
CREDITO E RISPARMIO	0	0	0
DEMANIO STATALE, REGIONALE E PATRIMONIO	3	1	2
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (ESCLUSA DIA IN EDILIZIA)	0	1	-1
EDILIZIA ED URBANISTICA	62	46	15
ELEZIONI	10	0	10
ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
ENTI PUBBLICI	1	0	0
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	0	2	-2
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	4	2	2
FARMACIA	2	2	0
FORZE ARMATE	0	4	-4
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	5	0	5
GUARDIA DI FINANZA	5	1	4
INDUSTRIA	1	0	1
INSEGNANTI	0	0	0
INFORMATIVA ANTIMAFIA	27	12	15
INQUINAMENTO	5	4	1
ISTITUTI DI VIGILANZA	0	2	-2
ISTRUZIONE	8	3	5
LEGGE PINTO	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
MEDICINALI	0	0	0
MILITARI	1	1	0
MONOPOLI E DAZI	1	0	1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	3	1	2
PARTECIPAZIONI STATALI ED IMPRESE PUBBLICHE	0	0	0
PARTITI POLITICI	0	0	0
PATENTE DI GUIDA	4	0	4
PESCA	0	0	0
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	0	0	0
POLIZIA DI STATO	3	10	-7
POLIZIA PENITENZIARIA	3	2	1
PORTI	0	0	0

POSTE ITALIANE	0	0	0
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2	0	2
PRIVACY	0	0	0
PROFESSIONI E MESTIERI	0	0	0
PROTEZIONE CIVILE	0	0	0
PUBBLICO IMPIEGO	4	11	-7
QUOTE LATTE	22	41	-19
REGIONE	0	0	0
REVISIONE PREZZI	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
RIFIUTI	4	0	4
SANITA' PUBBLICA	15	4	11
SCIOPERO	0	0	0
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (TRANNE IN EDILIZIA)	0	0	0
SEGRETO DI STATO	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	4	0	4
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0	4	-4
SICUREZZA PUBBLICA	12	13	-1
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4	0	4
SPETTACOLO	0	0	0
SPORT	0	0	0
STRANIERI	172	79	94
TURISMO	0	0	0
UNIVERSITA'	3	5	-1
USI CIVICI	1	0	1
VITTIME DEL DOVERE	1	0	1
TOTALI	473	357	+116

2.B. RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER TIPOLOGIA DI RICORSO	ANNO 2022	ANNO 2021
ACCESSO AI DOCUMENTI (EX ART. 116 C.P.A.)	8	2
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (EX ART.31 CO.4 C.P.A)	0	1
ELETTORALE	10	0
IN OTTEMPERANZA	16	7
ORDINARIO	399	304
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA (EX ARTT.15 CO4 E 16 CO3 C.P.A)	4	4
RISARCIMENTO DEL DANNO (EX ART. 30 C.P.A.)	3	2
RITO ABBREVIATO (EX ART. 119 C.P.A.)	4	
APPALTI (EX ART. 120 SS C.P.A.)	13	29
SILENZIO P.A. (EX ART. 117 C.P.A.)	2	3
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	14	5
TOTALE	473	357

2.C. MOTIVI AGGIUNTI, RICORSI INCIDENTALI, DOMANDE RICONVENZIONALI, PRESENTATI NEL 2022

TIPOLOGIA ATTO	
MOTIVI AGGIUNTI	57
RICORSI INCIDENTALI	7
DOMANDE RICONVENZIONALI	1

3. DATI PROVVEDIMENTI CLASSIFICATI PER ESITO

PROVVEDIMENTI PER ESITO	
ACCOGLIE – ACCOGLIE PARZIALMENTE	139
CORREGGE ERRORE MATERIALE	2
DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	11
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	14
DICHIARA ESTINTO	3
DICHIARA IMPROCEDIBILE	18
DICHIARA INAMMISSIBILE	37
DICHIARA INTERROTTO	1
DICHIARA IRRICEVIBILE	12
DICHIARA L'INCOMPETENZA E INDICA IL TAR COMPETENTE	1
DICHIARA PERENZIONE	1
DISPONE	3
IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	70
INTERLOCUTORIO/A	56
LIQUIDA IL COMPENSO	1
NOMINA VERIFICATORE	3
PRENDE ATTO RINUNZIA	3
PRENDE ATTO RINUNZIA ALLA ISTANZA CAUTELARE	9
REMISSIONE SUL RUOLO	1
RESPINGE	386
RINVIA AD ALTRA DATA	3
RINVIATA	1
SOSPENDE IL GIUDIZIO	1
TOTALE	776

4. PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

RIEPILOGO PER TIPO PROVVEDIMENTO			RIEPILOGO RICORSI		
TIPO PROVVEDIMENTO	DEFINISCONO	NON DEFINISCONO	TOTALE	DEFINITI	NON DEFINITI
SENTENZA	273	3	276	277	3
DISPOSITIVO DI SENTENZA	0	0	0	0	0
ORDINANZA CAUTELARE	0	334	334	0	318
DECRETO CAUTELARE	0	43	43	0	41
DECRETO DECISORIO	5	0	5	5	0
ORDINANZA COLLEGALE	1	50	51	1	46
DECRETO INGIUNTIVO	0	0	0	0	0
SENTENZA BREVE	37	0	37	37	0
DECRETO PRESIDENZIALE	0	5	5	0	4
DECRETO COLLEGALE	0	3	3	0	3
GRATUITO PATROCINIO	0	22	22	0	20
TOTALE	316	460	776	320	435


TOTALE RICORSI DEFINITI	320
--------------------------------	------------

5. ANNO DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI DEFINITI CON PROVVEDIMENTI COLLEGIALI E MONOCRATICI NELL'ANNO 2022

ANNO RICORSO	N. SENTENZE (E ALTRI PROVVEDIMENTI COLLEGIALI)	N. DECRETI DECISORI (E ALTRI MONOCRATICI)
2012	1	
2013	1	
2014	2	
2015	2	
2016	3	
2017	3	
2018	36	
2019	107	
2020	26	1
2021	70	1
2022	67	3
TOTALI	318	5

6. ESITO DEI RICORSI DECISI CON SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI NEL 2022

RICORSI DECISI: 320 RICORSI			
CON SENTENZA (ANCHE BREVE)	314	CON ALTRI PROVVEDIMENTI	1
CON DECRETO DECISORIO			5
Dettaglio:		Dettaglio:	
ACCOGLIE	45	INCOMPETENZA	1
RESPINGE	138		
IMPROCEDIBILE	12		
INAMMISSIBILE	32		
ESTINTO/RINUNCIATO	3		
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	8		
IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	59		
IRRICEVIBILE	5		
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	12		



7. DATI STATISTICI SU DOMANDE CAUTELARI

7.A. DATI GENERALI		
RICORSI CON SOSPENSIVA	RICORSI SENZA SOSPENSIVA	TOTALE RICORSI
321	152	473

7.B. ISTANZE CAUTELARI E PROVVEDIMENTI	ANNO 2022	ANNO 2021
RICORSI CON DOMANDA CAUTELARE	321	257
DOMANDE CAUTELARI PROPOSTE AUTONOMAMENTE / DI CUI ANCHE MONOCRATICA	12 / 8	8 / 2
MOTIVI AGGIUNTI CON DOMANDA CAUTELARE / DI CUI ANCHE MONOCRATICA	15 / 6	11 / 5
DOMANDE CAUTELARI (RIESAME - REVOCA - ESECUZIONE D'UFFICIO)	0	0
TOTALE	348/362	276/283

7.C. PROVVEDIMENTI EMESSI IN CAMERA DI CONSIGLIO	2021	2022	2022			
			RESPINGE	ACCOGLIE	INTERLOCUTORIO/A	ALTRO
ORDINANZE CAUTELARI	199	334	220	94	20	0
ORDINANZE COLLEGIALI	13	26	1	0	20	5
DECRETI COLLEGIALI	1	3	1	0	0	2
SENTENZE BREVI	19	28	7	1	0	20
SENTENZE	52	29	3	4	0	22
TOTALE	284	421				

8. APPELLI AVVERSO SENTENZE E ORDINANZE CAUTELARI TAR PARMA


	ANNO 2021	ANNO 2022
8.A. APPELLI DEPOSITATI SU SENTENZE	35	54
di cui con domanda di sospensione:	10	16

8.B. DECISIONI IN APPELLO SU SENTENZE	ANNO 2021	ANNO 2022
ACCOLTO – ACCOLTO PARZ.	21	18
RESPINTO	42	45
INAMMISSIBILE – IMPROCEDIBILE - ESTINTO	3	9
TOTALE	66	72


	ANNO 2021	ANNO 2022
8.C. APPELLI DEPOSITATI SU ORDINANZE	33	54

8.D. DECISIONI IN APPELLO SU ORDINANZE	ANNO 2021	ANNO 2022
ACCOLTO	13	17
ACCOLTO AI SOLI FINI DELLA FISSAZIONE DI UDIENZA	0	2
RESPINTO	16	33
ALTRI ESITI	1	0
TOTALE	30	52

8.B. DECISIONI IN APPELLO SU SENTENZE EMESSE NEL 2021 – 2022



8.D. DECISIONI IN APPELLO SU ORDINANZE EMESSE NEL 2021 – 2022




9. DATI RICORSI PENDENTI

9.A. STATISTICA PENDENTI 2020-2022

PENDENTI 2020:	520
PENDENTI 2021:	596
PENDENTI 2022:	748

STATISTICA PENDENTI 2020-2022



9.B. RICORSI PENDENTI AL 31.12.2022 (PER ANNO DI PRESENTAZIONE)

ANNO DI PRESENTAZIONE	PENDENTI AL 31.12.2022
2013	1
2016	4
2018	2
2019	8
2020	113
2021	215
2022	405
TOTALE	748

**10. CAMERE DI CONSIGLIO E UDIENZE PUBBLICHE TENUTE DALLA SEZIONE NEL 2022 DIVISE
PER TIPOLOGIA E NUMERO**

CAMERE DI CONSIGLIO: N. 19 IN PRESENZA E N. 1 DA REMOTO

UDIENZE DI MERITO: N. 19 IN PRESENZA E N. 1 DA REMOTO

UDIENZA ELETTORALE: N. 1 IN PRESENZA

UDIENZA DI SMALTIMENTO: N. 1 DA REMOTO

CAMERA DI CONSIGLIO	
TIPOLOGIA RUOLO	TOTALE RICORSI TRATTATI
GIUDIZIO CAUTELARE	360
OTTEMPERANZA	14
ACCESSO	9
SILENZIO	5
LIQUIDAZIONE COMPENSO O ONORARIO	2
CAMERA DI CONSIGLIO	0
ESECUZIONE ORDINANZA	0
VERIFICAZIONE	2
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO	0
NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1
CORREZIONE ERRORE MATERIALE	2
OPPOSIZIONE A DECRETO DECISORIO	0
ARTT. 71 E 71 BIS	6
UDIENZA PUBBLICA	
TIPOLOGIA RUOLO	TOTALE RICORSI TRATTATI
MERITO STRAORDINARIO	45
RICORSO ELETTORALE	1